



COMUNE DI MOGORELLA

PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 Del 28/11/2024	Oggetto: Revisione delle partecipazioni azionarie del Comune al 31.12.2023
---------------------------------	---

Il ventotto novembre duemilaventiquattro, con inizio alle ore 19:07, nell'aula consiliare, sita nel Municipio di Mogorella in via Risorgimento n. 16, convocato con avviso trasmesso per posta elettronica nel termine previsto dal regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello sono presenti i signori:

Carcangiu Lorenzo -Sindaco	Presente	Porru Lorenzo	Presente
Adam Gabriella Emilia	Presente	Podda Marco	Assente
Carcangiu Fabrizio	Presente		
Gusmano Gaetano Antonino	Presente		
Loi Gian Piero	Presente		
Mereu Mirko	Presente		

Presenti n. 7 , assenti n.1.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Claudio Demartis.

Presiede la seduta il SINDACO LORENZO CARCANGIU il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

Illustra la proposta il Sindaco Lorenzo Carcangiu.

La proposta è approvata con voti unanimi e dichiarata immediatamente eseguibile con identica votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 30 del 22/11/2024 predisposta dal Segretario Comunale.

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), che dispone quanto segue:

- all'art. 4, commi 1-2-3-9bis:

Art. 4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'[articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

- all'art. 20:

Art. 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione

di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del [codice civile](#) e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'[articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

Considerato che:

- la revisione delle partecipazioni azionarie è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, il cui esito deve essere comunicato alla struttura costituita presso il MEF e alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3, TUSP;
- occorre individuare le partecipazioni societarie da alienare, ai sensi dell'art. 20, comma 1, TUSP;
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo è stabilita l'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20, comma 7, TUSP.

Richiamate nella materia in oggetto:

- la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune al 23.09.2016, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.09.2017, ai sensi dell'art. 24 del TUSP;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune al 31.12.2017, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 19.12.2018, con la quale non è stata ravvisata la necessità di intraprendere azioni di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

- la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune al 31.12.2018, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 17.12.2019, con la quale non è stata ravvisata la necessità di intraprendere azioni di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune al 31.12.2019, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24.12.2020, con la quale non è stata ravvisata la necessità di intraprendere azioni di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune al 31.12.2020, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30.12.2021, con la quale non è stata ravvisata la necessità di intraprendere azioni di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune al 31.12.2021, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30.11.2022, con la quale non è stata ravvisata la necessità di intraprendere azioni di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune al 31.12.2022, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.11.2023, che approva il mantenimento delle seguenti partecipazioni del Comune:
 - nel Gruppo Azione Locale Marmilla con una quota del 1,30%
 - in Abbanoa Spa con una quota dello 0,0127667%

Considerato che, in conseguenza della predetta situazione delle partecipazioni azionarie del Comune, non è mai stata necessaria la redazione di un piano di razionalizzazione delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, commi 1-2-4, del TUSP e di conseguenza non è stata redatta la relazione circa l'attuazione del piano.

Considerato:

- circa la partecipazione del Comune nel Gruppo Azione Locale (GAL) Marmilla società consortile a responsabilità limitata, che i GAL sono strutture istituzionali nate con i Programmi di Iniziativa Comunitaria ed introdotte con la riforma dei fondi strutturali del 1988 per favorire lo sviluppo locale, ambientale ed ecosostenibile di un'area rurale; da anni i GAL costituiscono una "pratica ecogiuridica", poiché da sempre hanno promosso lo sviluppo sostenibile delle aree rurali e interventi per l'ambiente e, con la nuova programmazione, azioni per il contrasto dei cambiamenti climatici; i GAL sono rete di soggetti e/o in rete con altre reti di conoscenza e di scambio di dimensione nazionale ed europea; speciali programmi di cooperazione Leader finanziano gli scambi a livello europeo o a livello nazionale tra i GAL; i GAL si occupano in modo prevalente di opere e servizi pubblici nelle zone rurali; infrastrutture su piccola scala; investimenti in opere urbanistiche ed edilizie del territorio e infrastrutture su piccola scala; villaggi e paesaggio rurale; digitalizzazione sistema pubblico di connettività, giustizia (informatizzazione del processo civile), sanità, ambiente, fruizione e valorizzazione dei beni culturali locali; per queste attività, i GAL devono configurarsi quali "organismi di diritto pubblico" di cui all'art. 2, punto 1, 1) e 4) della Direttiva 2014/24/UE; i GAL possiedono il requisito della personalità giuridica, poiché le persone giuridiche di diritto privato (società consorzi a responsabilità limitata senza scopo di lucro) hanno il predetto requisito soggettivo necessario per la classificazione quale organismo di diritto pubblico; il GAL Marmilla nella corrente programmazione si pone l'obiettivo, come indicato nel titolo del Piano d'Azione BIO_NETWORK: le reti innovative della Marmilla, di preservare le caratteristiche del territorio e del paesaggio in chiave biologica, e di un utilizzo sostenibile del paesaggio urbano, agrario e di interesse naturalistico; può ritenersi assimilabile una società che produce servizi economici di interesse generale a rete, per cui non sussistono le motivazioni per l'alienazione della stessa, che al contrario deve essere mantenuta, ai sensi dell'art. 4, comma 9-bis, del TUSP;
- circa la partecipazione del Comune in Abbanoa s.p.a., che tale società è stata designata nella Regione Sardegna quale gestore unico del servizio idrico integrato, servizio economico di interesse generale a rete, per cui non sussistono le motivazioni per l'alienazione della stessa, che al contrario deve essere mantenuta, ai sensi dell'art. 4, comma 9-bis, del TUSP.

Visto l'allegato alla proposta, che riepiloga le caratteristiche delle partecipazioni.

Acquisiti sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 267/2000.

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, reso con verbale n. 7/2024 del 25.11.2024.

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti

DELIBERA

Di approvare la seguente ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune al 31.12.2023:

- nel Gruppo Azione Locale Marmilla società consortile a responsabilità limitata, con una quota del 1,30%;
 - in Abbanoa spa gestore del servizio idrico integrato per la Regione Sardegna, con una quota dello 0,0127667%
- analiticamente descritte nell'allegato alla presente deliberazione.

Di stabilire che le predette partecipazioni societarie siano mantenute, per le motivazioni esposte in premessa.

Di prendere atto che la presente deliberazione, unitamente al modello di rilevazione allegato, sarà trasmessa ad Abbanoa spa, alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'applicativo informatico Partecipazioni accessibile dal portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ad ANCI Sardegna.

Di prendere atto che spettano al Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000, vista l'urgenza di darvi esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Carcangiu Lorenzo
firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Demartis Claudio
firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.mogorella.or.it/>.

Mogorella, 02/12/2024

L'impiegato incaricato